



SENT. N. 87/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in data 28 maggio 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20617** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dal sig. **OMISSIS** (c.f. **OMISSIS**) difeso dall'avv. Massimo Vitelli (c.f.
VTLMSM59L04L103S) e dall'avv. Lucia Rita Ricchetti (c.f.
RCCLRT66R46E493A),

contro

Ministero della difesa (c.f. 80425650589), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso a mezzo del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, in
persona del Capo Servizio trattamento economico Col. amm. Lorenzo
Graticola (c.f. GRTLNZ70E24B963S).

FATTO

1. Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell'Arma Carabinieri, cessava dal
servizio per anzianità a decorrere dal **OMISSIS/2004** con diritto a pensione

ordinaria, che gli veniva attribuita con decreto CNA Carabinieri Chieti n.

OMISSIS del **OMISSIS** 2007. Il **OMISSIS** 2020 chiedeva la rideterminazione del trattamento dall'insorgenza del diritto al soddisfo, oltre oneri accessori e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., in quanto le anticipazioni stipendiali “parametrali” ex art. 5, comma 2, d.lgs. n.193/2003, pari a euro 637,82, erano state riconosciute al 1° settembre 2004 ed escluse per il prosieguo, invece di considerarsi acquisite in via permanente al suo patrimonio previdenziale. Inoltre, erano stati omessi i benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal d.p.r. n. 220/2006.

A riscontro di tale richiesta, l'amministrazione emetteva il decreto di riliquidazione n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2021, con il quale riconosceva i benefici di cui al d.p.r. n. 220/2006, ma con arretrati fino al **OMISSIS** 2015, ritenendo prescritti i precedenti ratei. Non forniva riscontro alla richiesta di attribuzione a regime della voce “anticipo parametro stipendiale” per euro 637,82, né alla richiesta di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.

Il ricorrente, ritenendo illegittimo il suddetto decreto n. **OMISSIS** /2021, proponeva il ricorso in esame, chiedendo la riliquidazione della pensione.

Preliminarmente evidenziava l'insussistenza di termini di decadenza in applicazione dell'art. 207, d.p.r. n. 1092/1973.

Nel merito, in primo luogo, chiedeva di computare nella base pensionabile la somma di euro 637,82, relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali, ex art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n.193/2003, non solo alla data del 1° settembre 2004, ma anche rispetto alle riliquidazioni successive. Tale emolumento era entrato a far parte stabilmente del proprio patrimonio previdenziale, indipendentemente dal momento di materiale erogazione. Gli

acconti parametrali in esame non potevano ritenersi riassorbiti dai benefici retributivi del d.p.r. n. 301/2004, trattandosi di norma secondaria, inidonea a modificare la norma primaria. Richiamava precedenti giurisprudenziali a sostegno della prospettata tesi. Concludeva affermando l'illegittimità delle riliquidazioni effettuate dalla P.A. a decorrere dal 1° gennaio 2005, in quanto prive dell'importo riferibile al beneficio in esame.

In secondo luogo, chiedeva l'attribuzione dei benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal d.p.r. n. 220/2006 sin dall'insorgenza del corrispondente diritto, senza alcuna prescrizione per il periodo precedente ai cinque anni antecedenti la domanda. Affermava la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, r.d.l. n. 295/1939 (come modificato dall'art. 2, l. n. 428/1985) e dell'art. 143, d.p.r. n. 1092/1973, nonché dei principi *actio nondum nata non praescribitur* e *contra non valentem agere non currit praescriptio*, richiamando precedenti giurisprudenziali. La prescrizione poteva decorrere solo dalla conoscenza del decreto n. **OMISSIS** 2021, con il quale era stato riconosciuto il diritto alle provvidenze previste dal d.p.r. n. 220/2006, in quanto l'incremento dell'assegno funzionale previsto dall'art. 7, essendo un cespite retributivo attribuito al personale che aveva prestato servizio senza demerito (cfr. art. 6, d.l. n. 387/1987 e art. 45, comma 3, d.p.r. n. 254/1999), derivava da un'azione ricognitiva/valutativa della P.A., con l'intermediazione di un provvedimento.

Infine, chiedeva il riconoscimento degli arretrati e degli accessori di legge da ogni scadenza al saldo, nonché degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data della diffida del 30 ottobre 2020, ovvero dalla data della domanda giudiziale.

2. Con memoria dell'11 dicembre 2023 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, a mezzo del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale amministrativo, che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Richiamata la disciplina applicabile (art. 5, d.lgs. n. 193/2003, art. 10, comma 3, d.p.r. n. 301/2004 e d.p.r. n. 220/2006) e i provvedimenti intervenuti (decreti di pensione n. **OMISSIS** /2007 n. **OMISSIS** /2021), in merito alla richiesta di computo nella base pensionabile della somma relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali ex art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 193/2003 non solo alla data del 1° settembre 2004 ma anche nelle successive riliquidazioni, affermava di aver provveduto alla riliquidazione considerando tutti i miglioramenti economici previsti. In particolare, nell'iniziale decreto di pensione n. **OMISSIS**/2007, la liquidazione per la prima decorrenza (1° settembre 2004) era stata determinata tenendo conto del valore stipendiale spettante prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 301/2004 e comprendeva nella base pensionabile utile al computo della prima quota retributiva di pensione (c.d. quota A) anche la somma prevista a titolo di anticipazione per l'anno 2004 dall'art. 5, d.lgs. n. 193/2003. Nella liquidazione al 1° gennaio 2005 non era riportato l'importo corrisposto a titolo di anticipo parametrico, ma era stato considerato il nuovo valore stipendiale in ragione della distinzione operata dal d.p.r. n. 301/2004 nel determinare i miglioramenti economici previsti per il 2004 tra il personale in servizio al 1° gennaio 2005 (per il quale era stato disposto il nuovo calcolo c.d. "parametrico" dello stipendio ex art. 9, comma 2), e il personale congedato nel corso del 2004 (per il quale l'art. 10, comma 3, elencava i miglioramenti

stipendiali da attribuire dal 1° gennaio 2005). L'anticipazione stipendiale prevista per l'anno 2004 (così come quella per il 2003) era stata considerata anche nel calcolo della seconda quota retributiva di pensione (cd. quota B).

Con il successivo decreto n. **OMISSIS/2021** restava invariata la liquidazione del trattamento di pensione al 1° settembre 2004 rispetto al decreto n. **OMISSIS/2007**. Sulla liquidazione al 1° gennaio 2005, invece, l'indennità pensionabile era incrementata con l'adeguamento ai miglioramenti introdotti dal d.p.r. n. 220/2006. L'indennità pensionabile al 1° novembre 2005 era ulteriormente incrementata in considerazione degli aumenti introdotti dal d.p.r. n. 220/2006 a decorrere da tale data. La liquidazione al 31 dicembre 2005 non considerava l'importo già corrisposto a titolo di anticipo parametrico (come nel decreto n. **OMISSIS/2007**) ed era incrementato l'assegno funzionale.

L'Amministrazione evidenziava la distinzione tra anticipo parametrico, riconosciuto per il 2004, e adeguamento parametrico, che aveva determinato l'incremento del livello stipendiale di base per il 2005.

In merito all'applicabilità del d.p.r. n. 221/2006 nei confronti dei militari cessati dal servizio nel periodo 2004-2005, l'Amministrazione precisava che era intervenuto un primo indirizzo interpretativo del Ministero della difesa (circolare n. MD/GPREV/II/I⁴/1000/302/04 del 3 ottobre 2006), secondo il quale "le quote integrative di importo aggiuntivo pensionabile e di assegno funzionale risultanti dal d.p.r. n. 220/2006 non sono applicabili indistintamente a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel corso del biennio 2004-2005, ma sono applicabili unicamente al personale che risultasse in servizio alle date di decorrenza dei relativi

incrementi economici (01.01.2005 e 01.11.2005 per l'importo aggiuntivo pensionabile; 31.12.2005 per l'assegno funzionale)". Era successivamente intervenuto un diverso orientamento del Ministero (circolare n. MD/GPREV/II/I^/1000/302/04 del 6 giugno 2008), secondo il quale "le quote integrative di importo aggiuntivo pensionabile e dell'assegno funzionale in esame competono a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2004-2005", così dichiarandosi l'estensione delle integrazioni contrattuali in argomento anche al personale collocato in congedo nell'anno 2004. Il primo decreto di pensione del ricorrente, adottato in conformità al primo indirizzo interpretativo, era stato registrato dalla Corte dei Conti il 21 ottobre 2008. Lo spirare del termine decadenziale dei tre anni dalla registrazione di tale decreto (art. 205 in combinato disposto con l'art. 204, lett. a, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092), impediva la modifica del trattamento pensionistico in mancanza dell'istanza di parte. Dunque, il secondo decreto era stato adottato in applicazione del secondo orientamento espresso, a seguito di istanza dell'interessato. La possibilità di modifica era intervenuta, quindi, per gli effetti dell'art. 207, d.p.r. n. 1092/1973.

In conclusione, l'Amministrazione chiedeva in via principale il rigetto di tutte le istanze formulate in quanto infondate. In via graduata, nell'ipotesi di condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico, eccepiva la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2, r.d. n. 295/1939.

3. In data 3 gennaio 2024 il ricorrente depositava ulteriori note difensive. Il preteso riassorbimento o annullamento del beneficio previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 193/2003 per le riliquidazioni successive al 1° settembre 2004 sulla base del disposto dell'art. 10, comma 3, d.p.r. n.

301/2004 non era ammissibile, trattandosi di norma secondaria. Nonostante il beneficio reclamato consistesse in un incremento stipendiale *stricto sensu*, l'importo della base pensionabile ex art. 53, d.p.r. n. 1092/1973 recata dai decreti n. **OMISSIS**/2007 e n. **OMISSIS**/2021 alla data del 1° settembre 2004 era pari a euro 16.108,24, quindi superiore all'importo al 1° gennaio 2005 (pari a euro 15.746,57). Depositava decreti di pensione emessi da altro Comando dell'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, relativi a personale congedato nell'anno 2004, nei quali gli acconti parametrali in questione erano stati attribuiti anche per l'anno 2005 e in modo permanente.

4. All'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti, questo Giudice adottava l'ordinanza n. 2/2024, con la quale chiedeva al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri una relazione in merito ai criteri di calcolo applicati per la determinazione della base pensionabile, con particolare riferimento alle voci oggetto del presente giudizio, anche alla luce delle eccezioni svolte dal ricorrente.

5. In data 22 marzo 2024 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri depositava una memoria integrativa, con la quale confermava le precedenti conclusioni.

Specificava le modalità di determinazione del trattamento economico previdenziale, sulla base del sistema interamente retributivo suddiviso nelle due quote previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 503/1992. La somma di euro 637,82, prevista a titolo di anticipazione per l'anno 2004 dall'art. 5, d.lgs. n. 193/2003, era stata presa in considerazione nella determinazione della base pensionabile della prima quota di pensione ed era stata rivalutata del 18 per cento come previsto dall'art. 16, l. n. 177/1976,

mentre per la seconda quota di pensione lo stesso importo, rivalutato del 18 per cento, era stato preso in considerazione nella determinazione della media delle retribuzioni del periodo di riferimento mediante aggiunta alla retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2004, analogamente a quanto fatto con la retribuzione relativa alla precedente mensilità di gennaio 2003, il cui importo comprendeva quello di euro 436,58 spettante per l'anno 2003. Il totale della base pensionabile riferito alla decorrenza 2005 era inferiore rispetto a quello riferito alla decorrenza 2004, in quanto il venir meno dell'elemento della retribuzione "anticipo parametro" era solo parzialmente compensato dall'aumento dell'elemento "stipendio". Comunque, la liquidazione della pensione con decorrenza 2005 era maggiore rispetto a quella con decorrenza 2004 a seguito dell'aumento di altri importi, così escludendosi una *reformatio in peius* della pensione.

6. Il 16 maggio 2024 il ricorrente depositava note difensive, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo le argomentazioni e conclusioni già formulate. Richiamava altresì la sentenza della Sezione Veneto n. 10/2024, a sostegno della propria prospettazione.

7. All'udienza del 28 maggio 2024, con l'assistenza della sig.ra Velia Volpe quale segretaria di udienza, è comparso, come da verbale, l'avv. Vitelli per il ricorrente, che ha ulteriormente chiarito e ribadito le argomentazioni e le richieste formulate. Nessuno è comparso per Il Ministero della difesa.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

IN DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto, in primo luogo, la richiesta di riliquidazione

della pensione, attribuita con decreto CNA Carabinieri Chieti n.

OMISSIS/2007 a decorrere dal 1° settembre 2004, con computo nella base pensionabile della somma relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali previste dall'art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n.193/2003, riconosciuta alla data del 1° settembre 2004 (data di collocamento in quiescenza), anche rispetto alle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico.

In secondo luogo, il ricorso ha ad oggetto la richiesta di attribuzione dei benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal d.p.r. n. 220/2006, già riconosciuti con decreto di riliquidazione n. **OMISSIS/2021** nei limiti del quinquennio antecedente rispetto alla domanda presentata il 30 ottobre 2020, sin dall'insorgenza del corrispondente diritto, escludendo così l'applicazione della prescrizione al diritto stesso.

Il ricorso ha altresì ad oggetto la richiesta di riconoscimento degli arretrati e degli accessori di legge da ogni scadenza al saldo, nonché degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data della diffida del 30 ottobre 2020, ovvero dalla data della domanda giudiziale.

2. Con riferimento alla prima delle prospettate questioni, relativa alla modalità di calcolo della base pensionabile nelle riliquidazioni successive al 2004, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Appare opportuno richiamare sinteticamente la disciplina applicabile alla fattispecie. Il d.lgs. n. 193/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 195/1995, ha introdotto il sistema dei parametri stipendiali, come indicati nelle tabelle recate dal decreto stesso, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. Nel dettare

disposizioni transitorie relative all'introduzione della disciplina, l'art. 5, comma 2, del predetto d.lgs. n. 193/2003 ha previsto che al personale indicato dal decreto, "in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data". Ai sensi del successivo comma 3, tali anticipazioni stipendiali "sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004".

Sulla base delle citate disposizioni deve ritenersi che l'anticipazione stipendiale in esame comporti un pari aumento della retribuzione annua da prendere a riferimento per la quantificazione della base pensionabile, in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 3 da ultimo citato. Pertanto, trattandosi di importi utili ai fini del calcolo della base pensionabile, nel caso di specie l'aumento stesso non può essere escluso dalle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico (in tal senso, cfr. Sez. Veneto, sent. n. 10/2024, da intendersi qui richiamata, nonché Sez. d'appello Sicilia, sent. n. 86/2016; Sez. Campania, sent. n. 867/2021; Sez. Sicilia, sent. n. 222/2023). Giova al riguardo sottolineare, in particolare, che "l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.193/2003 non prevede una corresponsione «una tantum» dell'emolumento aggiuntivo, bensì una sua attribuzione in «unica soluzione», con evidente differenza semantica, che in via definitiva

rende conto, più che dell'unicità del beneficio, delle modalità con le quali si dovesse provvedere alla sua erogazione” (già citata Sez. Veneto, sent. n. 10/2024).

D'altro canto, non può non considerarsi che una diversa interpretazione della disciplina in esame, quale quella fornita dall'Amministrazione, comporterebbe che la base pensionabile del ricorrente alla data del 1° settembre 2004 (pari a euro 16.108,24) risulterebbe superiore a quella definita alla data del 1° gennaio 2005 (pari a euro 15.746,57), così realizzandosi una *reformatio in peius* della base imponibile, inammissibile soprattutto laddove si consideri che il beneficio in esame consiste in un incremento stipendiale. Sembra opportuno precisare in proposito che tali conclusioni non vengono meno sulla base di quanto osservato dall'Amministrazione circa gli effetti sul trattamento complessivo derivanti da ulteriori e diverse voci.

Il ricorso, dunque, con riferimento alla richiesta di riliquidazione della pensione con computo nella base pensionabile della somma relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali previste dall'art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n.193/2003, riconosciuta alla data del 1° settembre 2004 (data di collocamento in quiescenza) anche rispetto alle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico deve essere accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere i relativi arretrati spettanti.

Al riguardo, deve essere altresì accolta l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione in via gradata in caso di necessità di riliquidazione, di prescrizione ai sensi dell'art. 2, r.d. n. 295/1939 per gli arretrati degli emolumenti pensionistici relativi ai ratei precedenti rispetto al quinquennio

dalla domanda di riliquidazione presentata il 30 ottobre 2020, atto da configurarsi quale idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione. Ai sensi dell'art. 2, r.d.l. n. 295/1939, infatti, "le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. (...) La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora".

Al ricorrente spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme arretrate, ai sensi dell'art. 167 c.g.c. e dell'art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale, tenendo conto dei principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata), maggiorati degli interessi legali dalla data di maturazione fino al soddisfo.

Sugli interessi legali maturati spettano infine i richiesti interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., dalla data domanda giudiziale e fino al soddisfo in conformità ai principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 8/2007.

3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto con riferimento alla domanda di attribuzione dei benefici previsti dall'accordo integrativo recato dal d.p.r. n. 220/2006, già riconosciuti nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data della domanda del ricorrente, sin dall'insorgenza del diritto, escludendo dunque l'applicazione della prescrizione quinquennale.

Nel richiamare quanto affermato al punto precedente circa l'operatività della prescrizione, deve altresì precisarsi, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente, che "l'intervenuta conoscenza degli elementi posti a base della determinazione del trattamento pensionistico segna il momento in cui il destinatario del trattamento ha avuto la possibilità di attivarsi giudizialmente per far valere le sue pretese e dunque il momento di esordio del termine prescrizionale" (Sez. Veneto, sent. n. 10/2024, la cui motivazione sul punto deve intendersi richiamata). Nel caso di specie, il ricorrente aveva avuto contezza o poteva avere contezza con ordinaria diligenza, della mancata applicazione dei benefici di cui al d.p.r. n. 220/2006, e dunque richiederne l'applicazione, già dal momento della originaria liquidazione. Ne consegue che da tale momento decorre la prescrizione nei suoi confronti. Né è ravvisabile alcun impedimento all'esercizio dell'azione, eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Il ricorrente ha presentato istanza di riliquidazione della pensione, con applicazione dei benefici previsti dal predetto d.p.r. n. 220/2006, in data 30

ottobre 2020. Tale istanza ha interrotto la prescrizione rispetto ai ratei maturati nel quinquennio antecedente rispetto alla domanda stessa. Correttamente, dunque, l'Amministrazione ha riconosciuto gli arretrati con decorrenza dal 30 ottobre 2015, avendo ritenuto prescritti i precedenti.

Non può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la prescrizione poteva decorrere solo dalla conoscenza del decreto n. **OMISSIS**/2021 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale era stato riconosciuto, sebbene nei limiti del quinquennio dalla domanda, il diritto alle provvidenze previste dal d.p.r. n. 220/2006, essendo l'incremento dell'assegno funzionale previsto dall'art. 7, derivante da un'azione ricognitiva o valutativa della P.A., con l'intermediazione di un provvedimento. Ciò in quanto occorre considerare "la natura sostanzialmente vincolata del riconoscimento, che non avrebbe certo impedito al ricorrente di agire a sua tutela già a partire dall'anno 2007, una volta verificata la mancata corresponsione dell'assegno funzionale e nonostante all'epoca vi fosse un orientamento negativo (...), tanto ciò è vero che l'attribuzione del beneficio è stata in seguito riconosciuta in forma generalizzata con l'interpretazione accolta dalla circolare 6 giugno 2008" (Sez. Veneto, sent. n. 10/2024).

4. In considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, nonché della parziale reciproca soccombenza, si ritiene che possa disporsi l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria

istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:

- *accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione e, in particolare, accoglie il ricorso con riferimento alla richiesta di riliquidazione della pensione con computo nella base pensionabile della somma relativa alle anticipazioni stipendiali parametrali previste dall'art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n.193/2003, riconosciuta alla data del 1° settembre 2004 anche rispetto alle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico, con conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere i relativi arretrati spettanti, nei limiti del quinquennio precedente rispetto alla domanda del 30 ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché interessi anatocistici sugli interessi maturati, come da motivazione; respinge il ricorso per il resto;*
- *compensa le spese.*

Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Depositata in segreteria il 06/06/2024

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)